

Delibera n. 49/2025

**Procedimento avviato con delibera n. 16/2023. Indizione di una nuova consultazione pubblica sulle “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura” e proroga del termine di conclusione del procedimento.**

L'Autorità, nella sua riunione del 19 marzo 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:
- il comma 2, lettera a), ai sensi della quale l'Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie (...) alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci»;*
  - il comma 2, lettera e), ai sensi della quale l'Autorità provvede «*a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi»;*
  - il comma 3, lettera g), ai sensi della quale l'Autorità «*valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze»;*
  - il comma 3, lettera h), ai sensi della quale, tra l'altro, l'Autorità «*disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica»;*

- VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove

possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;

**VISTA** la direttiva n. 2019/520/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione);

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

**VISTI** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);

**VISTO** il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153 (“*Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione*”);

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”), in particolare l'articolo 192;

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 59/2022 del 14 aprile 2022, di avvio di una “*Indagine conoscitiva finalizzata all'avvio di un procedimento volto a definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori delle aree di servizio delle reti autostradali*”;

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2023 del 27 gennaio 2023, recante “*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Avvio del procedimento*”, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento volto all'adozione di misure di regolazione per definire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali, fissandone il termine per la conclusione al 31 luglio 2023;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2023 del 27 luglio 2023, con la quale, nell’ambito del procedimento avviato con la citata delibera n. 16/2023, l’Autorità ha indetto una consultazione pubblica sul documento recante “*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali*”, prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione del procedimento;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 200/2023 del 21 dicembre 2023, con la quale, rilevata la necessità di svolgere le pertinenti valutazioni sugli elementi istruttori acquisiti, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 16/2023;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 62/2024 del 15 maggio 2024, recante “*Aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all’articolo 37, comma 2, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Avvio del procedimento*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 91/2024 del 26 giugno 2024, con la quale l’Autorità ha ritenuto opportuno indire una nuova fase di consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione, come riformulato in esito alla prima consultazione di cui alla delibera n. 130/2023 e agli approfondimenti svolti, relativamente alle misure diverse da quelle afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura e relative modalità di erogazione e, alla luce delle esigenze istruttorie e di consultazione dei soggetti interessati, di prorogare il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023: a) al 31 marzo 2025 per le misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura e relative modalità di erogazione; b) al 30 settembre 2024 per le misure diverse da quelle di cui alla lettera a);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 132/2024 del 26 settembre 2024, con la quale l’Autorità ha approvato le “*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali*” (Allegato A);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 186/2024 del 18 dicembre 2024, con la quale l’Autorità ha ritenuto necessario prorogare al 31 maggio 2025 il termine per la conclusione del procedimento, avviato con la citata delibera n. 62/2024, volto all’aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g) del d.l. 201/2011;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei

portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell'Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e 5;

**VISTA** la relazione illustrativa predisposta in merito dai competenti Uffici dell'Autorità;

**RILEVATO** che la Misura 8.3, dell'Allegato A alla citata delibera n. 132/2024 prevede: "*Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale, definiti dall'Autorità con successivo provvedimento*";

**RITENUTO** pertanto opportuno indire una nuova e specifica fase di consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione, come riformulato in esito alla prima consultazione, indetta con delibera n. 130/2023, relativamente alle misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione;

**RITENUTO** congruo individuare nel 30 aprile 2025 il termine di scadenza per la presentazione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati;

**RITENUTO** inoltre opportuno consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte nel corso di un'audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità;

**CONSIDERATO** altresì che la citata delibera n. 62/2024 contempla, tra profili regolatori possibile oggetto di aggiornamento, anche il meccanismo di premi/penalità correlato alla qualità dei servizi;

**RITENUTO** conseguentemente necessario, alla luce delle citate esigenze istruttorie e di consultazione dei soggetti interessati, prorogare il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023 relativamente alle misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione, al 31 luglio 2025;

**VISTO** il regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione (di seguito: regolamento AIR-VIR), approvato con delibera dell'Autorità n. 54/2021 del 22 aprile 2021;

**RILEVATO** che il presente procedimento, in applicazione del Regolamento AIR-VIR, è sottoposto all'Analisi di impatto della regolazione;

**VISTO** lo Schema di AIR redatto dal competente Ufficio dell'Autorità ai sensi di tale regolamento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. l'indizione di una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante "Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura", di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. i soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sul documento di consultazione di cui al punto 1 esclusivamente attraverso le modalità indicate nell'Allegato "B" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2025;
3. è convocata un'audizione in data 14 maggio 2025, alle ore 15:00, presso la sede dell'Autorità di Via Nizza, 230 - Torino, al fine di consentire, ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta, di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell'Autorità;
4. il documento di consultazione e le modalità di consultazione, nonché la relazione illustrativa e lo schema di AIR, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità;
5. di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023, relativamente alle misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione, al 31 luglio 2025.

Torino, 19 marzo 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)